



ANTONIO TANZILLO

I FATTORI IMMATERIALI PER LA COSTRUZIONE DI UN META-CONCETTO DI STATO





©

ISBN
979-12-218-0395-2

PRIMA EDIZIONE
ROMA 20 DICEMBRE 2022

INDICE

11	<i>Introduzione</i>
17	Capitolo I Teoria sociologica e storia dello Stato
37	Capitolo II Per una teoria psicologica dello Stato
57	Capitolo III Stato e rappresentazioni sociali
73	<i>Conclusioni</i>
83	<i>Bibliografia</i>

*Desidero esprimere la mia profonda gratitudine
al Professor Francesco Di Donato
e alla Professoressa Sonia Scognamiglio,
che rappresentano per me una costante fonte di ispirazione.*

È essenza generale di tutta la cultura umana quella di costituirsi come essenza spirituale universale. Chi si abbandona alla particolarità non è colto: così, per esempio, colui che si lascia andare alla propria cieca ira senza misura né proporzione. [...] una persona simile, in fondo, manca di capacità di astrazione: non riesce a prescindere da sé stesso e porsi da un punto di vista universale dal quale potrebbe determinare il suo particolare secondo misura e giusta proporzione. La cultura come innalzamento all'universalità è dunque un compito dell'uomo, che esige il sacrificio della particolarità all'universale¹.

HANS GEORG GADAMER

¹ H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, trad. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano 1983, p. 35.

INTRODUZIONE

La supremazia di una conoscenza frammentata nelle diverse discipline rende spesso incapaci di effettuare il legame tra le parti e le totalità, e deve far posto a un modo di conoscere capace di cogliere gli oggetti nei loro contesti, nei loro complessi, nei loro insiemi. È necessario sviluppare l'attitudine naturale della mente umana a situare tutte le informazioni in un contesto e in un insieme. È necessario insegnare i metodi che permettano di cogliere le mutue relazioni e le influenze reciproche tra le parti e il tutto in un mondo complesso².

EDGAR MORIN

Il dibattito scientifico sulla definizione di Stato si è sviluppato, negli ultimi anni, intorno a indagini che hanno assunto a riferimento concetti quasi esclusivamente tecnico-giuridici. Tale *modus operandi* ha inevitabilmente alimentato la tendenza a trascurare, se non a deliberatamente ignorare, la realtà sociale³, la cui considerazione, in relazione allo Stato, impone ricerche più ampie e interdisciplinari.

² E. MORIN, *I sette saperi necessari all'educazione del futuro*, trad. it. di S. Lazzari, Raffaello Cortina Editore, Milano 2001, p. 12.

³ Il riferimento è, in particolare, alla nozione di Stato tramandata prima dalla giuspubblicistica tedesca, a partire dagli ultimi anni del XIX secolo, e poi da quella francese, durante la seconda metà del XX secolo, la quale appare ormai largamente superata anche se resta un punto di riferimento imprescindibile di formazione dei grandi assi dottrinali. Secondo tale definizione classica, lo Stato sarebbe fondato su tre elementi di ordine strutturale: popolo, territorio e sovranità: «È noto che, nell'ambito della comunità internazionale, la quasi totalità delle relazioni intercorre fra enti con caratteristiche di "socialità" e di "territorialità" che vengono chiamati "Stati". La nozione di "Stato", quale ci è fornita dalla *dottrina generale del diritto* (e non da un particolare ordinamento giuridico), è quella di organizzazione politica *indipendente* (o *sovrana*) assunta da una comunità umana (un *popolo*) stabilita su di un delimitato territorio». G. CANSACCHI, voce «Stato» (*Diritto internazionale*), in A. AZARA, E. EULA (a cura di), *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVIII, UTET, Torino 1971, p. 265. Questa nozione è stata a lungo recepita acriticamente da gran parte della cultura giuridica contemporanea dell'Europa continentale in maniera indiscussa. Sulla base di essa, si è formata la dottrina giuridica del diritto pubblico europeo, che ha esercitato un'influenza decisiva sul pensiero giuridico che ha dato luogo alla nascita delle costituzioni contemporanee e con esse alla concezione universale dei diritti e doveri fondamentali dei cittadini.

Comprendere la complessità del fenomeno e così calibrare l'indagine sullo Stato, tenendo conto del suo substrato anche immateriale, necessita di una prospettiva che trascenda l'ambito puramente giuridico-normativo.

È chiaro che, per favorire un rapporto interdisciplinare tra più campi del sapere, in particolare la storia delle istituzioni e la teoria del diritto⁴, la sociologia moderna, la psicoanalisi e la psicologia sociale, che pure si rivelano utili, occorre rifuggire da un certo pregiudizio di autoreferenzialità.

Il dialogo tra le diverse discipline è, con riguardo allo Stato, evidentemente impedito dalla difficoltà di trovare un linguaggio comune. Il problema è, invero, già avvertito da Michel Troper, in un'ottica, però, esclusivamente storico-comparativa⁵.

La riflessione che si propone suggerisce di elaborare e di utilizzare, quale connettore, un meta-concetto di Stato che consenta non soltanto di risolvere la delicata questione della sua definizione, ma anche di tenere adeguatamente conto dei fattori immateriali intimamente legati al fenomeno statale. Dialogo, in tal modo, non solo reso possibile, ma chiave necessaria di sviluppo del ragionamento.

Di Stato sono state fornite diverse definizioni⁶ dalle quali dipende la sua stessa individuazione.

⁴ Discipline certamente vicine, ma che tendono molto spesso se non ad ignorarsi, almeno a vivere o coesistere l'una accanto all'altra senza realmente incontrarsi.

⁵ Poiché l'utilizzo di termini moderni, come Stato, sovranità, costituzione, legislazione, centralizzazione, gerarchia delle norme, relativamente ad epoche passate, può generare anacronismi, sarebbe opportuno, secondo il teorico del diritto, ricorrere non a concetti, ma a meta-concetti. È esattamente questo il metodo utilizzato dallo storico francese Marc Bloch quando compara l'organizzazione sociale dell'Europa occidentale nel Medioevo con quella della Russia o del Giappone. «Società feudale» è un meta-concetto, costruito a partire dalla scelta di alcuni elementi considerati fondamentali, che permettono di descrivere sistemi di epoche e paesi differenti. In questo modo, si può giungere a parlare di Stato o di gerarchia delle norme relativamente ad epoche in cui questi termini non venivano utilizzati. M. TROPER, *Structure du système juridique et émergence de l'État. Le problème de la définition de l'État*, in P. BONIN, P. BRUNET, S. KERNEIS (dir.), *Formes et doctrines de l'État. Dialogue entre histoire du droit et théorie du droit*, Pedone, Paris 2017, p. 18. Cfr. M. BLOCH, *La società feudale*, trad. it. di B.M. Cremonesi, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 1999, pp. 496-498.

⁶ Le definizioni – osserva ancora Troper – sono libere e, a meno che non si presupponga una «essenza» dello Stato, è possibile sempre porre in discussione la loro veridicità. M. TROPER, *Structure du système juridique et émergence de l'État. Le problème de la définition de l'État*, cit., p. 22.

Alcuni, infatti, individuano l'emersione dello Stato nel passaggio dalle società di cacciatori e raccoglitori alle società basate sull'agricoltura organizzata⁷, altri sostengono, invece, che possa parlarsi di Stato soltanto a partire dal XVI secolo⁸, altri ancora datano la nascita e la formazione dello Stato a diversi periodi del Medioevo⁹.

È chiaro che ognuna delle ipotesi presuppone una diversa definizione di Stato.

La scelta è condizionata dall'obiettivo di ricerca: per sostenere che esiste uno Stato nella maggior parte delle società umane, al di fuori dei gruppi primitivi, lo si identifica al ricorrere di alcune istituzioni relativamente centralizzate¹⁰. Per approdare a ritenere che lo Stato è una caratteristica pressoché universale delle società umane, lo si sovrappone all'organizzazione politica¹¹, considerando che qualche forma di essa si ritrova non solo nelle società arcaiche, ma anche in moltissime società primitive. Se la genesi dello Stato debba farsi risalire a cavallo tra il XII e il XIII secolo, si valorizza la centralizzazione, la formazione di una burocrazia, l'utilizzo del vocabolario giuridico risalente al diritto romano, il ruolo dei giuristi o la lotta del re di Francia contro il Papa e l'imperatore. Ancora, in conclusione di questa breve rassegna, per asserire che lo Stato si identifica soltanto con lo Stato «moderno», la cui datazione è circoscrivibile al XVI secolo, si invoca l'emersione in letteratura del concetto di «sovranità»¹².

⁷ C. HAY, M. LISTER, D. MARSH, *The State. Theories and Issues*, Palgrave Macmillan, New York 2006, p. 5.

⁸ M. TROPER, *Structure du système juridique et émergence de l'État. Le problème de la définition de l'État*, cit., p. 23.

⁹ J.R. STRAYER, *Le origini dello Stato moderno*, trad. it. di A. Porro, Celuc, Milano 1975, pp. 58 ss. Strayer sostiene che i primi Stati europei si sono formati a partire dal XIII secolo nell'area anglo-francese, e tutti gli altri Stati d'Europa hanno subito una forte influenza dai modelli di tali precursori.

¹⁰ Sul punto, si veda M. TROPER, *Sovereignty and Natural Law in the Legal Discourse of the Ancien Régime*, in «Theoretical Inquiries in Law», n. 2, 2015, p. 320. Cfr. P. CLASTRES, *La società contro lo Stato. Ricerche di antropologia politica*, trad. it. di L. Derla, Feltrinelli, Milano 1977, p. 9 e *passim*.

¹¹ Ossia con quegli aspetti dell'organizzazione sociale e della cultura che riguardano il sistema di controllo, appropriazione e distribuzione delle risorse scarse.

¹² M. TROPER, *Sovereignty and Natural Law in the Legal Discourse of the Ancien Régime*, cit., p. 319.

Ciò che si intende valorizzare ora è, invece, un particolare punto di vista, che assume l'indagine sullo Stato come necessariamente alimentata a partire dalla ricerca e dalla conseguente dimostrazione di una corrispondenza tra quelle strutture mentali – più o meno comuni ai cittadini, rinvenibili soprattutto sul piano culturale – e le strutture psicosociali. Queste ultime, secondo la nota definizione di Serge Moscovici¹³, maggiore studioso di psicologia sociale del Novecento, possono designarsi come un complesso di idee e di valori che compongono una determinata visione del mondo condivisa su larga scala in un determinato contesto sociale. Va da sé che esse influenzano profondamente le determinazioni sociali e plasmano l'identità dei soggetti che di quel contesto fanno parte.

Se lo Stato si incarna non solo sul piano dell'*oggettività* – e, dunque, in strutture e meccanismi specifici –, ma anche sul piano della *soggettività* – in prestrutture mentali, in schemi di percezione e di pensiero, in *strutture precomprensive* che forgiavano il modo di essere e di pensare –, allora non si può prescindere dalla considerazione di elementi di natura «immateriale» (o psico-sociologica). L'elaborazione di un meta-concetto di Stato avrebbe funzione servente a tale scopo.

Il punto da cui muovere l'indagine è rappresentato dalle opere degli studiosi del XIX secolo, a pieno titolo ascrivibili al processo di produzione del concetto di Stato. Essenziale è il riferimento ad Hans Kelsen, autore centrale del pensiero giusfilosofico. In un'opera pubblicata nel 1922, *Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchung der Verhältnisse von Staat und Recht*¹⁴, Kelsen ha portato alle conseguenze estreme il rifiuto dell'aspetto psico-sociologico (o naturalistico) dello Stato, rimarcando che il concetto di esso si identifica con quello di diritto non soltanto per la scienza giuridica, ma anche per la sociologia, prima simmeliana, e poi weberiana e durkheimiana.

La radicale eliminazione di aspetti di natura psico-sociologica – su cui si fonda la teoria pura del diritto kelseniana¹⁵ – dall'ambito della

¹³ S. MOSCOVICI, *Le rappresentazioni sociali*, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 26 ss.

¹⁴ H. KELSEN, *Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchung der Verhältnisse von Staat und Recht*, Mohr, Tübingen 1922, trad. it. di A. Carrino, *Il concetto sociologico e il concetto giuridico dello Stato. Studio critico sul rapporto tra Stato e diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1997, pp. 9-59.

¹⁵ La teoria pura del diritto, fondandosi sul materiale offerto dal diritto positivo, si propone di descrivere questo diritto quale scienza autonoma. In tale autonomia consiste

conoscenza giuridica non si traduce, tuttavia, in un totale disinteresse verso gli stessi. Estremamente vivo, infatti, è stato l'interesse di Kelsen sia per la sociologia, sia per le dottrine psicoanalitiche, che dimostra la sua considerazione dei fermenti culturali della grande Vienna¹⁶. Questa propensione l'ha indotto ad intraprendere relazioni sia scientifiche, sia personali¹⁷, con il padre della psicoanalisi Sigmund Freud, e a scrivere, peraltro, un contributo su *Il concetto di Stato e la psicologia sociale*¹⁸, presentato il 30 novembre del 1921 da Kelsen, su invito dello stesso Freud, in una conferenza tenuta alla Società psicoanalitica di Vienna.

L'intento principale di Kelsen era evidentemente di comprendere se lo Stato potesse essere assimilato a una massa psicologica, così come delineata da Freud. Attento a non trascurare, peraltro, i contributi offerti da colui che viene considerato il fondatore della psicologia delle masse, Gustave Le Bon¹⁹, Kelsen è pervenuto alla conclusione secondo cui esiste una sostanziale differenza fra Stato e massa psicologica, essendo il primo identificato con uno specifico contenuto di senso, con un'idea o, più precisamente, con un'idea-guida, che si distingue da altre idee (la religione o la natura) per il suo peculiare carattere normativo, e la seconda con il

appunto la purezza. H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, trad. it. di R. Treves, Einaudi, Torino 2000, p. 41 e *passim*. La purezza non è una caratteristica del diritto, che è assolutamente impuro, ma della teoria. Cfr. M. TROPER, *Cos'è la filosofia del diritto?*, trad. it. di R. Guastini, Giuffrè, Milano 2003, p. 24.

¹⁶ Peraltro, gli studi di Kelsen sono sempre stati orientati verso altre discipline, come dimostra una sua opera giovanile. Cfr. H. KELSEN, *La teoria dello Stato in Dante*, prefaz. di V. Frosini, trad. it. di W. Sangiorgi, Massimiliano Boni Editore, Bologna 1974.

¹⁷ Il primo incontro tra Kelsen e Freud è avvenuto il 13 dicembre 1911, durante una conferenza sul «sentimento della natura», tenuta da Hans Sachs presso la Società psicoanalitica di Vienna. H. NUNBERG, E. FEDERN (dir.), *Les premiers psychanalystes. Minutes de la Société psychanalytique de Vienne*, tome III, 1910-1911, Gallimard, Paris 1979, pp. 336-344. Dieci anni più tardi, nel 1921, i due studiosi si sono ritrovati casualmente in una vacanza estiva a Seefeld e questa è stata l'occasione per intensificare i rapporti. R.A. MÉTALL, *Hans Kelsen. Leben und Werk*, Deuticke, Wien 1969, trad. es. de J. Esquivel, *Hans Kelsen. Vida y Obra*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1976, p. 47. Rudolf Métall ipotizza che Kelsen, su invito di Hans Sachs, potrebbe aver frequentato per un intero semestre un seminario privato tenuto da Freud durante gli anni della guerra. *Ibidem*.

¹⁸ H. KELSEN, *Il concetto di Stato e la psicologia sociale. Con particolare riguardo alla teoria delle masse di Freud*, trad. it. di G.B. Contri e C. Marzotto, in «Sic. Materiali per la Psicoanalisi», n. 5, 1976, pp. 2-30.

¹⁹ G. LE BON, *Psicologia delle folle*, trad. it. di L. Morpurgo, TEA, Milano 2016, pp. 45 ss.

modo in cui quest'idea viene attuata, l'atto psicologico di realizzazione dell'idea²⁰.

Questa conclusione rappresenta un punto di arrivo e, al contempo, un punto di partenza, nel senso che l'indagine sul concetto di Stato non può né limitarsi soltanto a identificare questa idea con un contenuto di tipo normativo, né rinunciare a comprendere quali siano i meccanismi psico-sociali sottesi alla sua configurazione.

È in questo quadro che soccorre la categoria concettuale della «civiltà statale» (o «statualità»), intesa come l'insieme – dal duplice punto di vista teorico ed empirico – delle mentalità e delle pratiche socio-istituzionali che generano e stimolano l'acquisizione dello spirito di cooperazione sociale e la diffusione della fiducia tanto orizzontale (tra cittadini) quanto verticale (tra cittadini e istituzioni)²¹. Essa orienta l'indagine in ordine al fenomeno statale in modo da ricomprendere l'approfondimento di temi generalmente considerati estranei ad un approccio di tipo normativistico, quali il tema relativo alle modalità di formazione dei legami sociali, cui si lega quello dei processi di identificazione fra i cittadini, nonché il tema della fiducia, sia interpersonale, sia nelle istituzioni.

²⁰ H. KELSEN, *Il concetto di Stato e la psicologia sociale. Con particolare riguardo alla teoria delle masse di Freud*, cit., p. 17.

²¹ Tale categoria concettuale è stata introdotta nella letteratura scientifica da F. DI DONATO, *La rinascita dello Stato. Dal conflitto magistratura-politica alla civilizzazione istituzionale europea*, prefaz. di M. Troper, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 40 ss. Cfr. ID., *Sulla civilizzazione statale*, in «Ragion Pratica», n. 42, 2014, pp. 69-86; ID., *La civilizzazione statale: neologismo specialistico e strumento concettuale per la comprensione del pensiero moderno*, in M.T. ZANOLA, C. DIGLIO, C. GRIMALDI (a cura di), *Terminologie specialistiche e diffusione dei saperi*, EDUCatt, Milano 2016, pp. 41-74.

CAPITOLO I

TEORIA SOCIOLOGICA E STORIA DELLO STATO

Quando si parla di “diritto”, “ordinamento giuridico”, “principio giuridico”, è necessario un particolare rigore nel differenziare il punto di vista giuridico da quello sociologico. Per il primo si domanda che cosa valga idealmente come diritto, e cioè quale significato, e quindi, di nuovo, quale senso normativo si debba attribuire, in modo logicamente corretto, a una formazione linguistica che si presenta come norma giuridica. Per il secondo punto di vista, invece, si domanda che cosa accada di fatto nell’ambito di una comunità, data l’esistenza della possibilità che individui partecipanti all’agire di comunità – soprattutto quelli che esercitano in misura socialmente rilevante un’influenza di fatto su di esso – considerino soggettivamente e trattino praticamente determinati ordinamenti come validi, e quindi orientino in vista di essi il loro proprio agire²².

MAX WEBER

1. La critica di Kelsen alle concezioni sociologiche dello Stato

Il problema di identificare le condizioni in presenza delle quali un insieme di individui o di atti individuali possa determinare l’emersione di un’entità sovraindividuale, quale è lo Stato, ha riguardato – e riguarda tuttora – non solo la storia delle istituzioni e la teoria del diritto²³, ma anche altre discipline. Tra queste, la sociologia moderna che, secondo Kelsen, avrebbe dato per acquisita l’unità particolare che costituisce lo Stato senza metterla in discussione. I tentativi compiuti per fondare sociologicamente (o psicologicamente) l’unità dello Stato dimostrerebbero, senza alcuna eccezione, l’inconfessato presupposto giuridico.

²² M. WEBER, *Economia e società. Economia e tipi di comunità*, trad. it. di P. Chioldi e G. Giordano, vol. II, Edizioni di Comunità, Milano 1999, p. 3.

²³ P. BONIN, P. BRUNET, S. KERNEIS (dir.), *Formes et doctrines de l’État. Dialogue entre histoire du droit et théorie du droit*, cit., p. 3.

In base alla concezione del giurista austriaco, ripresa dalla letteratura filosofico-giuridica più recente²⁴, lo Stato consiste in una specifica unità normativa e non in una qualsiasi formazione da comprendere attraverso leggi di causalità. Più precisamente, il concetto di Stato come realtà determinata secondo leggi causali sarebbe subordinato al concetto formale, meramente giuridico-normativo, dello Stato. Kelsen concepisce l'esistenza di un concetto di Stato compreso nei limiti di una sfera puramente giuridica, quella propriamente del «dover essere», e sovrapposto a un concetto di Stato «più ristretto», essenzialmente materiale, che si identificherebbe specificamente con quello sociologico.

Lo Stato come ordine sarebbe l'ordine giuridico e, come volontà sovraindividuale, sarebbe la personificazione di quest'ordine. Il dualismo comunemente sostenuto tra Stato e diritto rappresenterebbe, pertanto, «un'insostenibile duplicazione dell'oggetto della conoscenza giuridico-normativa»²⁵.

La linea interpretativa seguita da Kelsen è tesa a dimostrare che tutti i tentativi di determinare l'essenza dello Stato per vie extragiuridiche, in particolare sociologiche (o socio-psicologiche), individuabili non solo nella voluminosa *Sociologia* di Simmel, ma anche nelle ricerche su *Economia e società* di Max Weber, confluiscono sempre in un'identificazione più o meno latente del concetto cercato con quello di «ordine giuridico»²⁶.

Lo sforzo di Kelsen è rivolto ad assimilare il punto di vista sociologico nell'ambito di quello giuridico-normativo. Esso si esercita nei confronti della sociologia comprendente, dove il tentativo di assimilazione sembra favorito anche sul piano del linguaggio, dal momento che Weber si serve ampiamente della terminologia giuridica²⁷. In ogni caso, non sarebbe

²⁴ M. TROPER, *Per una teoria giuridica dello Stato*, trad. it. di A. Carrino, Guida, Napoli 1998, p. 8.

²⁵ H. KELSEN, *Il concetto sociologico e il concetto giuridico dello Stato. Studio critico sul rapporto tra Stato e diritto*, cit., p. 19.

²⁶ H. KELSEN, *Tra scienza del diritto e sociologia*, trad. it a cura di G. Calabrò, Guida, Napoli 1974, p. 24.

²⁷ Tra le definizioni di Stato proposte nell'ambito delle scienze storico-sociali la più celebre è indubbiamente quella fornita da Max Weber, per la quale lo Stato è un'entità che reclama il monopolio sull'uso legittimo della forza fisica. M. WEBER, *Economia e società. Sociologia politica*, trad. it. di F. Casabianca e G. Giordano, vol. IV, Edizioni di Comunità, Milano 1995, p. 479. Questo monopolio – chiarisce Troper – non può essere un monopolio *de facto*, effettivo, dal momento che esistono molti atti di forza o di coercizione che non vengono imputati allo Stato: è un monopolio sull'uso «legittimo» della forza.

precluso di svolgere un'analisi di tipo sociologico²⁸, ma quest'analisi non può avere ad oggetto lo Stato, dal momento che, trattandosi di un concetto giuridico, soltanto giuridicamente può essere analizzato²⁹.

Tuttavia, l'aggettivo «degittimo» non implica che l'uso della forza da parte dello Stato sia giusto o in conformità a certi valori fondamentali. Ciò significa che gli atti di forza sono compiuti secondo regole giuridiche. D'altro canto, lo Stato è un'astrazione e, dunque, incapace di esercitare forza: soltanto gli esseri umani possono esercitare forza, ma gli atti compiuti da alcuni individui sono imputati allo Stato, e ciò è reso possibile attraverso regole giuridiche che prescrivono quali azioni, di quali individui, saranno imputate allo Stato. Pertanto, lo Stato è semplicemente quell'entità che agisce tramite regole giuridiche. Queste regole servono a nominare alcuni individui le cui azioni saranno quelle dello Stato, ed esse sono considerate regole giuridiche quando sono state prodotte in conformità a regole di rango più elevato. Sulla base di tali considerazioni, si può ritenere che la visione di Kelsen non è in contrasto con quella di Weber, ma, al contrario, la integra. Cfr. M. TROPER, *Sovereignty and Natural Law in the Legal Discourse of the Ancien Régime*, cit., p. 321; ID., *Kelsen, Weber and the Problem of the Emergence of the State*, in I. BRIAN, P. LANGFORD, J. MCGARRY, *The Reconstruction of the Juridico-Political. Affinity and Divergence in Hans Kelsen and Max Weber*, Routledge, New York 2016, p. 111; N. BOBBIO, *Max Weber e Hans Kelsen*, in ID., *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1992, p. 171. La «degittimazione razionale» di cui parla Weber funziona quando vi è una gerarchia delle norme caratteristica del sistema giuridico. Lo Stato si confonde così con il diritto, e la definizione può essere riformulata nel modo seguente: lo Stato non è altro che il «nome che si dà al potere politico quando si esercita in una certa forma, la forma giuridica». Così M. TROPER, *Per una teoria giuridica dello Stato*, cit., p. 170.

²⁸ Ivi, p. 132.

²⁹ Nell'ambito delle definizioni sociologiche dello Stato rientrano anche quelle che si concentrano sull'analisi delle funzioni svolte dallo Stato. Tra le cosiddette definizioni «funzionali» sono contemplate generalmente quelle che concepiscono lo Stato come strumento di dominio di una classe su un'altra. Esse emergono sia dalle opere di Marx ed Engels, sia di quegli autori, come Ludwig Gumplowicz, che considerano lo Stato come un'entità costituita da una pluralità di gruppi sociali, preposti e subordinati, la cui lotta reciproca favorisce la conservazione dello Stato medesimo. In realtà, le posizioni degli autori menzionati sono sostanzialmente differenti. Secondo la concezione marxista, per comprendere la genesi dello Stato occorre, innanzitutto, rendersi conto di come gli uomini provvedono a soddisfare i propri bisogni e di quali rapporti si instaurano tra loro nella sfera della produzione. Lo Stato prenderebbe forma a partire dall'acquisizione di una posizione economicamente dominante da parte di un gruppo di individui nei confronti di altri gruppi. K. MARX, F. ENGELS, *L'ideologia tedesca. Critica della più recente filosofia tedesca nei suoi rappresentanti Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e del socialismo tedesco nei suoi vari profeti (1845-1846)*, trad. it. di F. Codino, vol. I, Editori Riuniti, Roma 1975, pp. 66-67. In base alla prospettiva «conflittualista», adottata dal sociologo polacco Gumplowicz, la nascita dello Stato sarebbe legata a un atto di conquista da parte di un gruppo etnico o di un popolo esterno. L. GUMFLOWICZ, *Il concetto sociologico dello Stato*, trad. it. di F. Savorgnan, Fratelli Bocca, Torino 1904, p. 56.

Tuttavia, essa può avere, e in effetti ha, un oggetto diverso: «Essa riguarda un gruppo umano, un insieme di azioni, di fatti, che sono definiti sul fondamento di un concetto giuridico presupposto da quest'analisi, quello di Stato»³⁰.

Occorre a questo punto chiarire, innanzitutto, come l'entità Stato viene delineata nel campo della moderna sociologia psicologicamente orientata, utilizzando come principale punto di riferimento bibliografico la *Sociologia* di Georg Simmel, opera che ha avuto una notevole influenza sulla maggior parte dei teorici della società del primo Novecento. Tra gli interessi tematici del sociologo berlinese, si ritrovano, infatti, oltre allo studio della dinamica delle forme della cultura (arte, storia, etica, filosofia, scienza, religione), e al problema dell'individuo e delle personalità nelle quali trova espressione, lo studio delle forme di relazione che costituiscono la realtà sociale.

Assumendo come fulcro delle proprie analisi la dimensione della reciprocità, Simmel introduce nel dibattito sul metodo delle scienze storico-sociali il problema dell'imprevedibilità e della vulnerabilità della relazione umana, delle forme e dei processi di socializzazione e di individualizzazione. Il suo approccio è finalizzato all'elaborazione di una vera e propria ermeneutica della reciprocità e della interrelazionità, che contempla differenti modalità di azione e di relazione sociale. Si rinvengono, nell'opera di Simmel, le tracce della filosofia humeiana, di quello scetticismo nei confronti di ogni forma di causalità, di qualsiasi visione deterministica degli eventi: le cause che generano determinati effetti sono causate da quegli stessi effetti.

Il paradigma della spiegazione causale è sostituito da quello della reciprocità. Così, gli studiosi di scienze sociali devono essere consapevoli dei limiti insiti in quelle forme di sapere che tendono a descrivere i fenomeni comprendendoli sotto leggi universali. Al riguardo, scrive Simmel: «Non è possibile inferire, dall'identità di due situazioni o periodi in grande serie evolutive, che la conseguenza di questo settore di realtà in una serie sarà identica a quella del settore di realtà che appare identico in un'altra serie»³¹.

³⁰ M. TROPER, *Per una teoria giuridica dello Stato*, cit., p. 132.

³¹ G. SIMMEL, *La differenziazione sociale*, trad. it. di B. Accarino, Laterza, Roma-Bari 1982, p. 12.